



CITTÀ DI
**PORTO
SAN GIORGIO**

Servizio Autonomo di Polizia Municipale

ENTE CONCEDENTE

Comune di Porto San Giorgio (FM) - C.A.P. 63822 – C.F. 81001530443 – Tel. 0734/6801
– Fax. 0734/680234 – Indirizzo Internet: www.comune.portosangiorgio.fm.it –
Responsabile del procedimento: Dr. Giovanni Paris (Comandante Polizia Locale).

CAPITOLATO SPECIALE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN
CONCESSIONE DELLE AREE DI SOSTA E DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO SENZA
CUSTODIA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO

Codice CIG: _____

INDICE GENERALE

1. Oggetto della Concessione.
2. Durata della Concessione.
3. Destinazione delle aree.
4. Corrispettivo del servizio.
5. Varianti in corso di servizio.
6. Cauzione definitiva.
7. Assicurazione a carico del concessionario.
8. Elezione di domicilio.
9. I responsabili dell'esecuzione del contratto.
10. Organizzazione del servizio.
11. Periodi, tempi e tariffe.
12. Risoluzione del contratto di concessione.
13. Divieto di subappalto e cessione del contratto.
14. Vigilanza e controllo.
15. Spese contrattuali
16. Obblighi in materia di sicurezza
17. Tracciabilità dei flussi finanziari
18. Foro competente
19. Riservatezza

Art. 1 Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto il servizio di gestione delle aree di sosta e dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia ubicati sul territorio del Comune di Porto San Giorgio.

2. Il numero complessivo dei posti auto è pari a n.1.098 (milleenovantotto) stalli di sosta **(COME DA ALLEGATE PLANIMETRIE TAV. 1, 2, 3, 4 e 5).**

3. Le zone e i tratti di vie cittadine dove prevedere aree di sosta e parcheggi pubblici sulle quali la sosta dei veicoli a motore è subordinata al pagamento di una somma di denaro, da riscuotere mediante dispositivi di controllo della sosta della tipologia **TICKET-VOUCHER-“GRATTINO”** e **PARCOMETRO** , prevedendo che il titolo che dimostra il pagamento sia esposto in maniera chiaramente visibile dal parabrezza del veicolo in sosta, sono come di seguito indicati:

ZONA CENTRALE DELLA CITTÀ

- Via Bruno lato ovest nel tratto compreso tra Viale Buoizzi e la corsia sud di Viale Don Minzoni;
- Via Panfili lato est nel tratto compreso tra Via Gentili e lo spiazzo del Mercato Ortofrutticolo al Minuto e Via Panfili lato est nel tratto compreso tra lo spiazzo del Mercato Ortofrutticolo al Minuto e Viale Buoizzi;
- Piazzale del mercato ortofrutticolo al minuto ingresso Sud;
- Via Gentili lato nord nel tratto compreso tra Via Properzi e Via Bruno;
- Via Mazzini ambo i lati nel tratto compreso tra Via Caro e Via Cavour;
- Via Verdi lato ovest nel tratto compreso tra Via Caro e Piazza Marina lato nord ex "Cinema Excelsior";
- Piazza Matteotti lato sud nel tratto compreso tra Via Verdi e Via Crispi;
- Viale Cavallotti lato ovest nel tratto compreso tra Piazza Matteotti e Via Cavour;
- Ambo i lati delle corsie sud e nord di Piazza Mentana
- L'area di parcheggio ex bocciolina di Via Vittoria – Via degli Oleandri;

Il numero complessivo di posti auto a pagamento per la zona centrale della Città è pari a n.365 (trecentosessantacinque) stalli di sosta.

ZONA LUNGOMARE GRAMSCI E ZONE LIMITROFE

- lato est del Lungomare Gramsci ad eccezione del tratto compreso tra Via Solferino e Via Rossini e del tratto compreso tra Via Canossa e Via Beni;
- lato ovest del Lungomare Gramsci ad eccezione del tratto compreso tra Via Solferino e Via Rossini, del tratto compreso tra Via Curtatone e il civico n.311, del tratto compreso tra Via Polo e Via Montegrappa, del tratto compreso tra Via Montegrappa ed il civico n. 67 e del tratto compreso tra Via Le Marine ed il confine comunale nord;

- Via Veneto lato sud ed nord nel tratto compreso tra Lungomare Gramsci ed il rilevato ferroviario.

Il numero complessivo di posti auto a pagamento per la zona Lungomare Gramsci è pari a n.689 (seicentottantanove) stalli di sosta.

Il numero complessivo di posti auto a pagamento per la zona di Via Veneto è pari a n.44 (quarantaquattro) stalli di sosta.

I parcheggi individuati nella zona centrale della Città e zona di Via Veneto verranno gestiti per l'intero anno solare.

I parcheggi individuati nella zona Lungomare Gramsci, zona di Piazza Mentana e Parcheggio ex bocciolina di Via Oleandri verranno gestiti nel periodo 01 giugno – 31 agosto di ogni anno.

I periodi temporali, gli orari, le tariffe ed altre condizioni sono quelle stabilite al successivo art.11.

Tutti i servizi oggetto della concessione sono ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati.

In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale potrà senz'altro sostituirsi al concessionario per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

Per gestione del servizio è da intendersi l'insieme delle prestazioni tutte ricomprese e previste al successivo art.10 del presente Capitolato.

Art. 2 Durata della concessione

1. La durata del contratto oggetto del presente capitolato è stabilita anni 5 con decorrenza dalla data di inizio della gestione dei servizi oggetto di affidamento (cioè dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio) e comunque non oltre la data del 31.12.2020.

2. Alla scadenza la concessione potrà essere rinnovata per un periodo di ulteriori tre anni, qualora ricorrano le condizioni di legge, previa istanza presentata dal concessionario almeno sei mesi prima della scadenza.

3. Con l'assunzione del servizio il concessionario subentra al Comune o al precedente concessionario in tutti gli obblighi e i diritti inerenti la gestione ed è tenuto a provvedere all'esecuzione dello stesso sostenendo le relative spese.

4. Al termine della concessione il concessionario si impegna altresì affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio.

5. Il concessionario è tenuto, in ogni caso, alla proroga del rapporto, nel rispetto delle vigenti normative, alle medesime condizioni, modalità e prezzi fissati nel contratto, fino all'individuazione del nuovo contraente a seguito delle necessarie procedure per il nuovo affidamento del servizio e comunque non oltre il termine di 180 giorni.

6. Al termine del rapporto contrattuale, lo stesso si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta da parte dell'Ente.

7. È vietato il rinnovo tacito del contratto: alla scadenza il rapporto s'intende risolto di diritto, senza la necessità di alcuna formale disdetta di preavviso.

Art. 3 Destinazione delle aree

1. Le aree di cui all'art.1 sono destinate a sosta pubblica a pagamento senza custodia dei veicoli a motore.

2. Salvo quanto previsto nell'art.1, non è consentito un uso di dette aree che non sia conforme e necessario a tale destinazione, né che sulle stesse aree abbia a svolgersi qualsiasi attività che non sia la sosta dei veicoli.

3. Dovranno comunque essere garantite le manifestazioni autorizzate dall'Amministrazione Comunale oltre che l'occupazione del suolo pubblico e/o per lavori sul e nel suolo pubblico per interventi sulle reti interessate dei servizi di pubblica utilità (es. telefoniche, elettriche, fognarie, di acquedotto, distribuzione di gas ecc.) e per ogni altra attività manutentiva dell'Amministrazione.

4. In caso di esecuzione dei suddetti interventi, il ripristino della segnaletica sia orizzontale che verticale, avverrà a cura del soggetto che li ha eseguiti.

5. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di utilizzare, in ogni tempo, le aree di sosta e di parcheggio pubblico a pagamento per manifestazioni varie ed in genere per interesse pubblico, limitando la sospensione dell'utilizzo delle aree di sosta e di parcheggio per il tempo strettamente necessario, senza che il concessionario possa pretendere o richiedere indennizzi di sorta.

Art. 4 Canone del servizio

1. Il canone a favore del gestore sarà il c.d. "aggio sul servizio", pari alla percentuale da questi offerta in sede di gara da applicarsi sulle somme incassate.

2. Il concessionario dovrà in ogni caso garantire al Comune concedente il c.d. "*Minimo Garantito annuo a favore del Comune*" pari ad € 50.000,00 (cinquantamila/00).

3. Le somme introitate per la gestione del servizio verranno ritirate e contabilizzate integralmente dal concessionario.

4. Il gestore dovrà versare al Comune presso la Tesoreria Comunale, in rate trimestrali posticipate scadenti il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento, la

differenza tra il totale degli introiti derivanti dalla sosta a pagamento, e la percentuale d'aggio, oltre iva, come determinatasi in sede di gara.

5. In caso di ritardato versamento saranno applicati gli interessi moratori in misura pari al tasso legale.

6. Il ritardo dei versamenti a favore del comune protratto per oltre 30 gg. dalla singola scadenza legittima l'incameramento della cauzione fino alla concorrenza del credito.

7. La mancata ricostituzione della cauzione nell'importo originario entro successivi 30 gg. può giustificare la revoca dell'affidamento.

8. Il gestore con cadenza trimestrale dovrà inviare al Comune il resoconto degli incassi dettagliato per il periodo di riferimento.

9. Per nessuna ragione il gestore potrà sospendere o ritardare il pagamento delle somme spettanti al Comune per il presente contratto.

10. Con il corrispettivo del servizio, il concessionario si intende compensato di ogni e qualsiasi spesa, di qualunque natura, occorrente per la gestione del servizio. Si esclude ogni altro corrispettivo non presente nel capitolato.

11. Resta altresì a carico del concessionario la gestione dell'eventuale contenzioso, ivi comprese le spese, mediante la predisposizione di ogni atto relativo allo stesso, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, dovendo assicurare il necessario supporto legale, amministrativo e tecnico al fine di garantire efficace tutela in ogni grado del giudizio.

12. Ai soli fini della determinazione degli elementi legati all'entità dell'importo della concessione quinquennale con eventuale proroga (es. cauzione provvisoria, procedura applicabile, numero Identificativo di Gara ecc... durata ordinaria più eventuale proroga) si stima in € 600.000,00 al_[CP1] netto di imposte, l'entità del servizio. Il suddetto valore è stato determinato applicando i corrispettivi percepiti relativi all'annualità in corso per i medesimi servizi, e stima del servizio.

Art. 5 Varianti in corso di servizio

1. Qualora nel corso della concessione fossero emanate nuove disposizioni normative volte alla trasformazione/sostituzione della natura del pagamento per la sosta, il Comune potrà recedere unilateralmente dal contratto mediante disdetta a mezzo di raccomandata A/R, oppure rinegoziare le condizioni contrattuali limitatamente alla residua durata del rapporto. Il recesso avrà effetto dopo 90gg. dalla data di ricezione da parte del concessionario della predetta raccomandata.

2. Ogni eventuale disposizione inerente il servizio che il Comandante della Polizia Municipale emanerà durante il periodo di validità dell'affidamento, dovrà essere comunicata per iscritto al gestore e notificata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Le disposizioni impartite dovranno essere considerate parte integrante del contratto ed acquisiranno i relativi effetti a far tempo dalla data di notifica, ovvero dalla data di ricezione attestata dalla ricevuta di ritorno.

4. Più specificatamente, in caso di successivo ampliamento/diminuzione sia delle aree di sosta e parcheggio pubblici a pagamento che del numero degli stalli di sosta, la ditta dovrà attrezzare i nuovi spazi, con l'apposizione della segnaletica stradale sia verticale che orizzontale, o ripristinare la segnaletica stradale per la sosta senza pagamento, dalla data di comunicazione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, secondo le modalità tutte di cui al presente capitolato, e delle direttive impartite dal Comandante P.M..

5. L'Amministrazione Comunale si riserva di variare in qualsiasi momento la consistenza in aumento o in diminuzione delle aree di sosta e di parcheggio a pagamento dandone comunicazione al concessionario, per predisporre la segnaletica occorrente o per ripristinare la segnaletica stradale per la sosta senza pagamento, senza ulteriore formalità ed oneri.

6. Quando la variazione in diminuzione sarà superiore al 2% dei posti, ciò darà luogo al diritto in capo al concessionario di rinegoziare le condizioni economiche del contratto; per converso, quando la variazione in aumento sarà superiore al 2% il diritto alla rinegoziazione sarà in capo al Comune concedente.

7. Alla stessa stregua in caso di aumento della tariffa per la sosta oraria superiore al 20%, il Comune si riserva la facoltà di rinegoziare le condizioni d'aggio previste per il concessionario.

8. Il numero dei posti potrà variare altresì, senza che il concessionario possa vantare alcuna pretesa, per eventuali autorizzazioni temporanee all'occupazione della sede stradale rilasciate ai sensi dell'art. 20 del Codice della Strada; analogamente nessuna pretesa potrà essere avanzata dal concessionario per eventuali autorizzazioni o concessioni temporanee ad eseguire opere e depositi o aprire cantieri stradali, rilasciate ai sensi dell'art.21 del Codice della Strada.

Art.6 Cauzione definitiva

1. A garanzia del versamento delle somme spettanti al Comune, nonché dell'esatto adempimento degli oneri ed obblighi, derivanti dall'affidamento in concessione del servizio oggetto del presente del capitolato d'oneri e dell'eventuale risarcimento danni, il concessionario è tenuto a costituire, prima della stipulazione del contratto di concessione, una cauzione definitiva, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, di importo pari al 10% del valore contrattuale.

2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione

4. La garanzia ha durata pari a quella della concessione e, comunque, fino allo svincolo disposto dall'amministrazione. Essa è presentata in originale all'amministrazione comunale prima della formale sottoscrizione del contratto di concessione.

5. Il concessionario, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione, qualora durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Amministrazione Comunale.

6. La cauzione definitiva è svincolata entro 120 giorni dal termine della concessione, previo accertamento del regolare svolgimento del servizio e di adempimento degli obblighi al termine della concessione.

Art. 7 Assicurazione a carico del concessionario

1. Il concessionario, almeno 10 giorni prima dell'inizio del servizio, è tenuto a produrre una copertura assicurativa (eventualmente rinnovabile di anno in anno), che tenga indenne l'amministrazione dalla RCT per qualunque causa dipendente dalla concessione assunta.

2. Tale copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 1.000.000,00

Art. 8 Elezione di domicilio

Il concessionario dovrà eleggere, per ogni effetto del contratto stipulato, domicilio in Porto San Giorgio per tutta la durata del contratto con spese di gestione a totale proprio carico.

Art.9 I responsabili dell'esecuzione del contratto

Le parti, all'atto della sottoscrizione del contratto dovranno nominare i rispettivi Responsabili dell'esecuzione del medesimo, ovvero:

- un Responsabile per l'Amministrazione Comunale;
- un Responsabile per il Concessionario.

Il Responsabile dell'Amministrazione Comunale verificherà il regolare andamento dell'esecuzione del contratto e sarà il referente principale per la corrispondente figura di Responsabile del Concessionario.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, le parti concorderanno l'adozione di una specifica metodologia da adottare per lo svolgimento delle procedure di controllo e verifica, con particolare riferimento ai sistemi di controllo della sosta.

L'Ente Concedente inoltre, si riserverà la possibilità di acquisire presso il Concessionario i turni di servizio e quant'altro necessario per l'effettuazione degli opportuni controlli.

Art. 10 Organizzazione del servizio

1. Il concessionario ha l'obbligo di organizzare, per tutta la durata della concessione, il servizio con il personale e i mezzi necessari a garantirne l'efficienza e il buon andamento. A tal fine ha l'obbligo di provvedere a proprie cure e spese a:

- delimitare le aree di sosta e di parcheggio pubblico a pagamento e gli stalli di sosta nelle stesse ricomprese con la necessaria segnaletica orizzontale, secondo le modalità previste dal vigente Codice della Strada, sotto la diretta sorveglianza del Corpo di Polizia Locale e dell'Ufficio Tecnico comunale, con l'obbligo della sua costante manutenzione in caso di usura;
- fornire, installare, mantenere efficiente la relativa necessaria segnaletica verticale prevista dal Codice della Strada, nonché gli appositi pannelli informativi da porsi nel raggio massimo di mt.200 dai limiti del parcheggio stesso;
- provvedere su disposizione dell'Amministrazione Comunale alla realizzazione nelle aree di sosta e di parcheggio pubblico a pagamento di eventuali nuovi stalli di sosta riservati a soggetti muniti dello speciale contrassegno di cui all'art.188 del Codice della Strada e alla manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale dei suddetti stalli di sosta già presenti nelle aree di sosta e di parcheggio pubblico a pagamento;
- mantenere aperto un ufficio di gestione sul territorio del Comune di Porto San Giorgio e nel quale svolgere tutte le mansioni necessarie per l'espletamento del servizio, compresa ogni attività di informazione ed assistenza all'utenza, almeno 5 giorni a settimana per un orario complessivo di minimo 20 ore;
- provvedere all'eventuale spostamento, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli esistenti parcometri di proprietà comunale (n° 12), collocati nei luoghi riportati nella planimetria allegata alla delibera di G.M. 216 del 30/12/14 ed in Via Veneto, con obbligo di garantire il loro perfetto e continuo funzionamento e la loro costante perfetta efficienza;
- provvedere alla sostituzione dei parcometri in caso di guasti e/o danneggiamenti che li rendano irreparabili e/o inutilizzabili;
- provvedere, in caso di ampliamento delle aree di sosta e dei parcheggi pubblici a pagamento, alla fornitura, installazione, eventuale spostamento, manutenzione ordinaria e straordinaria di nuovi parcometri nel numero che sarà concordato e ritenuto funzionale al servizio all'utenza, con obbligo di garantire il loro perfetto e

continuo funzionamento e la loro costante perfetta efficienza, i nuovi parcometri rispetto a quelli esistenti, devono avere le caratteristiche minime più sotto indicate;

- provvedere alla fornitura di tutto il materiale di consumo necessario per il perfetto funzionamento dei parcometri sopra indicati;
- la fornitura, relativamente ai parcometri, di un sistema di centralizzazione, elaborazione e trasferimento dati (software, hardware configurati ed operativi e quanto altro necessario per il perfetto funzionamento del sistema suddetto) con onere altresì di sostenere il costo relativo al traffico dati;
- fornire i blocchetti dei ticket-voucher grattini "gratta e sosta", curare la loro distribuzione presso gli esercizi pubblici, esercizi commerciali e similari che assumeranno il compito di vendita, provvedendo mensilmente al ritiro dei corrispondenti incassi e gestire i rapporti contabili con gli esercizi sopra indicati.

Relativamente alla gestione dei **TICKET-VOUCHER-"GRATTINO"** essi dovranno:

- essere numerati progressivamente,
- avere la numerazione che deve partire da 01 (uno) per ogni anno solare,
- non devono avere validità per più di un anno solare

e per essi deve avvenire la presa in carico da parte del Concessionario e da parte del Comune su apposito registro in duplice copia timbrato e firmato.

Allo scadere dell'anno solare i **TICKET-VOUCHER-"GRATTINO"** in giacenza devono essere scaricati e riconsegnati.

- fornire i contrassegni per gli abbonamenti e procedere alla loro consegna.

Relativamente alla gestione del rilascio dei contrassegni di abbonamento essi dovranno:

- essere preventivamente vidimati dal Concessionario e dal Comune
- essere numerati progressivamente,
- avere la numerazione che deve partire da 01 (uno) per ogni anno di rilascio,
- avere una colorazione diversa per ogni anno di rilascio

e per essi deve avvenire la presa in carico da parte del Concessionario e da parte del Comune su apposito registro in duplice copia timbrato e firmato.

Allo scadere dell'anno solare i contrassegni di abbonamento in giacenza devono essere scaricati e riconsegnati;

- fornire i permessi in esenzione previsti dall'art. 11 per i soggetti appartenenti alle categorie degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici, delle attività produttive o di servizi che abbiano aderito alla attività di vendita e distribuzione dei "grattini" e procedere alla loro consegna.

Relativamente alla gestione del rilascio dei permessi essi dovranno:

- essere preventivamente vidimati dal Concessionario e dal Comune
- essere numerati progressivamente,

- avere la numerazione che deve partire da 01 (uno) per ogni anno di rilascio,
- avere una colorazione diversa per ogni anno di rilascio

e per essi deve avvenire la presa in carico da parte del Concessionario e da parte del Comune su apposito registro in duplice copia timbrato e firmato.

Allo scadere dell'anno solare i permessi in giacenza devono essere scaricati e riconsegnati.

- controllare le aree di sosta e parcheggi a pagamento a mezzo di proprio personale dipendente con funzione di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta dei veicoli a motore nelle zone oggetto della concessione ai sensi dell'art. 17, commi 132 e 133 della Legge 15.05.1997, n.127 come modificato dall'art.68 della Legge 488/99 , incluse quelle immediatamente limitrofe a tali aree, solo a condizione che queste costituiscano lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la concreta fruizione delle aree di sosta e di parcheggio pubblico a pagamento in concessione;
- fare consegnare giornalmente da parte degli ausiliari della sosta alla fine di ogni loro turno di servizio tutti gli avvisi di accertamento redatti e relativi alle infrazioni del Codice della strada rilevate all'Ufficio di Polizia Municipale per i successivi adempimenti di competenza;
- fornire e dotare il personale dipendente addetto al controllo di:
 - vestiario e tessere di riconoscimento;
 - mezzi di locomozione e di comunicazione adeguati al servizio di controllo da svolgere;
 - prontuari e blocchi-verbali per la rilevazione delle infrazioni al C.d.S. di loro competenza;
 - tutto il materiale e la modulistica necessaria per gli adempimenti previsti dal presente Capitolato.
- la rendicontazione al Comune con versamento degli incassi allo stesso spettanti al netto dei costi complessivi di gestione.

In punto di personale addetto al servizio:

- Il concessionario dovrà farsi carico di assumere quale proprio personale dipendente con funzione di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta dei veicoli a motore nelle zone oggetto della concessione il personale di vigilanza attualmente in servizio dipendente dall'attuale concessionario e consistente in n° 02 (due) unità.

- Il concessionario ha l'obbligo di provvedere a proprie cure e spese: alle prestazioni necessarie all'attività di vigilanza per la verifica del rispetto dell'obbligo del pagamento della tariffa nelle aree di sosta e di parcheggio, il gestore si avvarrà di ausiliari della sosta, suoi dipendenti regolarmente incaricati.
- Il personale è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.
- Il personale impiegato con funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta, prima di assumere servizio, dovrà essere nominato con apposito decreto del Sindaco, ai sensi dell'art.17, c. 132 e 133 della legge 127/97, e a tal fine dovrà partecipare o avere partecipato ad un corso di preparazione propedeutico tenuto dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Porto San Giorgio o di altro Comune cui dovrà far seguito o a cui abbia fatto seguito il superamento di apposita prova d'esame che ne accerti la idoneità alle funzioni da svolgere.
- Il personale dovrà essere dotato di divisa decorsa, munito di un ben visibile contrassegno e di un carrellino plastificato contenente l'indicazione del numero di matricola, la qualifica, nonché una fotografia formato tessera dell'operatore stesso.
- Le caratteristiche della divisa, foggia e colore, dovranno essere concordate col Comandante della Polizia Municipale.
- Gli oneri per la fornitura del vestiario del suddetto personale saranno a totale carico del concessionario.
- Il Concessionario dovrà farsi carico di garantire la seguente presenza minima di personale di vigilanza:
 - nelle zone centrali, compresa Via Veneto, con almeno una unità nell'arco orario di tariffa
 - sul lungomare (periodo estivo) con almeno due unità nell'arco orario di tariffa.

In punto di attrezzatura e strumentazione tecnologica:

Gli eventuali nuovi parcometri e la strumentazione forniti dovranno essere nuovi di fabbrica, tutti dello stesso modello, di ultima generazione, mai utilizzati in nessuna delle loro parti ed installati, spostati, riparati e/o rimossi a cura e spese del fornitore.

In particolare, i parcometri e la strumentazione offerti devono possedere le seguenti **caratteristiche minime o equivalenti:**

- Piedistallo;
- Struttura in acciaio o altro materiale ad alta resistenza di spessore minimo 4 mm;
- Chiusura con chiavi di sicurezza;
- Display a cristalli liquidi, alfanumerico, illuminato automaticamente di notte, con

indicazioni guida per l'utente;

- Pannello con istruzioni visive di funzionamento;
- Cappello con indicazione segnaletica "P";
- Ingresso monete con dispositivo anti-intrusione a sensibilità regolabile e dispositivo eliminazione corpi estranei;
- Selettore di monete per un minimo di 6 monete + gettone test;
- Possibilità di digitazione della targa del veicolo (targa completa o parziale) con stampa sul ticket in uscita dei dati digitati in modo da poter abbinare il ticket emesso con il veicolo in sosta;
- Possibilità di permettere il pagamento anche mediante sms telefonico, carta di credito o carta prepagata;
- Tastiera interna con funzioni programmabili;
- Stampante termica a due linee;
- Adeguata memoria per tariffe multiple, calendario perpetuo, informazioni ecc;
- Alimentazione con pannello ad energia solare con batteria tampone, autonomia media 1 anno per 100 biglietti al giorno oppure, **solo in caso di impossibilità tecnica**, a pile verdi e con batteria tampone;
- Cassetta raccogli monete dotata di chiave di sicurezza;
- Cassaforte per contenere cassetta raccogli monete, blindata nella struttura, munita di serratura e chiave per protezione cassa monete;
- Portella per manutenzione dotata di chiave di sicurezza;
- Prelievo monete con emissione automatica del biglietto **di controllo dell'incasso prelevato**;
- Possibilità di gestione con sistema di rilevazione dati automatico ed elaborazione tramite idoneo software statistico gestionale. Il sistema dovrà consentire alla Società appaltante di ottenere in tempo reale, oltre che i report dei dati statistici e contabili dell'attività gestionale, anche il monitoraggio sullo stato di efficienza manutentivo dei parcometri e sul contenuto delle casseforti poste all'interno dei parcometri stessi.

La trasmissione dei dati dai parcometri al server di ricevimento presso gli uffici della Società concessionaria, dovrà avvenire con tecnologia adeguata (es: modem GPRS-GSM o altro di analogo) ed in tempo reale e senza alcun onere e spesa aggiuntiva a carico del Comune.

Il sistema dovrà altresì consentire una programmazione flessibile, da remoto, per impostare e/o modificare: l'importo delle tariffe, la durata della sosta massima consentita, i tempi di sosta, anche diversi da quelli standard, la gestione degli abbonamenti da rilasciare su richiesta dell'utente e di eventuali permessi da rilasciare ai residenti nelle aree

individuate.

Il concessionario dovrà altresì garantire, sempre senza alcun onere e spesa a carico del Comune, il corretto funzionamento del sistema di centralizzazione dati proposto, assicurandone l'assistenza, la manutenzione, l'efficienza, la funzionalità e l'aggiornamento per tutta la durata dell'appalto.

I parcometri, inoltre, dovranno essere:

- omologati da almeno due anni dal Ministero dei Lavori Pubblici e rispondere a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30/04/92 n.285 art.45 comma 6 e art.7 comma 5, e al regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada DPR. 16/12/92 n.495 art.192 e successive modificazioni ed integrazioni (circolare MLP07/07/94 n. 2223);
- prodotti da azienda in possesso del certificato di qualità secondo le normative ISO 9001:2000, specifico nella fornitura dei parcometri, manutenzione ed assistenza parcometri, rilasciata da primario Ente certificatore riconosciuto SINCERT o analogo Ente europeo, rispondenti alla normativa CEI 114-1 e successive modifiche ed alla normativa UNI EN 12414;
- conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 476/92 che recepisce la direttiva 92/31/CE, modificante la direttiva 89/336/CE, relative alla compatibilità elettromagnetica;
- rispondenti alle normative Rhos (202/95/CE).

Per ciascun parcometro esistente ed eventualmente nuovo: deve essere installata adeguata segnaletica **d'informazione verticale ben visibile all'utenza** riportante la ragione sociale del comune di Porto San Giorgio, gli orari e le tariffe ordinarie e/o agevolate che saranno comunicate su indicazione del comune.

Su ogni parcometro deve essere altresì collocata idonea informazione multilingue sugli orari, tariffe e quanto necessario e/o utile per il loro uso.

La segnaletica deve essere conforme alle norme di legge in vigore.

Art. 11 Periodi, tempi e tariffe

TEMPI E ORARI DI VIGENZA

Per le aree poste nella zona centrale della Città un tempo di vigenza annuale, ad eccezione delle aree poste in Piazza Mentana e area ex bocciofila di Via Vittoria - Via degli Oleandri con un tempo di vigenza dal **01/06** al **31/08** di ogni anno, e un arco orario giornaliero di vigenza **uguale** per tutte le zone:

- antimeridiano dalle ore 09.00 alle ore 13.00
- pomeridiano dalle ore 16.00 alle ore 20.00

Per le aree poste sul Lungomare Gramsci un tempo di vigenza dal **01/06** al **31/08** di ogni anno ed un arco orario giornaliero di vigenza dalle ore 09.00 alle ore 19.00.

Per l'area posta in Via Veneto un tempo di vigenza:

- dal **01/06** al **31/08** di ogni anno per un arco orario giornaliero di vigenza dalle ore 09.00 alle ore 19.00;
- dal **01/09** al **31/12** e dal **01/01** al **31/05** di ogni anno per un arco orario giornaliero di vigenza così individuato:
 - antimeridiano dalle ore 09.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni;
 - pomeridiano dalle ore 16.00 alle ore 20.00 per i giorni di martedì e di giovedì;

DURATA MASSIMA DI SOSTA

Non sono previsti.

GIORNI DI VIGENZA

Per le aree poste nella zona centrale della Città prevedere l'obbligo del pagamento per **tutti** i giorni, compresi i festivi.

Per le aree di sosta poste in Piazza Mentana e area ex bocciofila di Via Vittoria - Via degli Oleandri prevedere l'obbligo del pagamento per **tutti** i giorni, anche festivi, del periodo temporale sopra indicato.

Per le aree poste sul Lungomare Gramsci prevedere l'obbligo del pagamento per **tutti** i giorni, anche festivi, del periodo temporale sopra indicato.

Per l'area posta in Via Veneto prevedere l'obbligo del pagamento:

- per il periodo dal **01/06** al **31/08** per **tutti** i giorni, **anche festivi**.
- per i periodi dal **01/09** al **31/12** e dal **01/01** al **31/05** **solo** nei giorni **feriali (lunedì-sabato)**

SOGGETTI ESENTATI

Prevedere le seguenti **categorie** di soggetti da esentare dall'obbligo del pagamento

- soggetti muniti dell'apposito contrassegno **invalidi**;
- Forze di Polizia e mezzi di soccorso ed emergenza;
- Veicoli comunali e di imprese o ditte svolgenti servizi o lavori per conto del Comune per ragioni di servizio;
- veicoli appartenenti ad enti pubblici o imprese di servizio pubblico (es. Provincia, ASL, Enel, Telecom, Consorzio Idrico, ecc) per ragioni di servizio;
- esclusivamente per operazioni di carico e scarico e per il tempo strettamente necessario alle suddette operazioni che devono svolgersi con la massima celerità e per un tempo non superiore a 30 (trenta) minuti i veicoli:
 1. di titolari di stabilimenti balneari, di esercizi commerciali, di esercizi pubblici, di altre attività produttive o di servizi;

2. di fornitori di stabilimenti balneari, esercizi commerciali, esercizi pubblici, esercenti attività produttive o di servizi;

3. di esercenti attività produttive o di servizio a favore delle attività sopra indicate.

- veicoli elettrici o ibridi funzionanti con motore elettrico
- in ragione del rilascio di specifico permesso nella misura di n° 01 (un) permesso per n° 01 (un) veicolo per i soggetti appartenenti alle **categorie degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici, delle attività produttive o di servizi che abbiano aderito alla attività di vendita e distribuzione dei "grattini"**, che abbiano sede nelle vie ove sono state realizzate aree di sosta e parcheggio a pagamento, esclusivamente per la sosta nel tratto di via ove hanno la propria sede;
- soggetti da esentare volta per volta con autorizzazione del Sindaco, previo parere della Polizia Municipale.

TARIFFE

Per tutte le aree di sosta e parcheggio a pagamento prevedere una tariffa oraria **unica** per tutte le zone di sosta, sia antimeridiana che pomeridiana, pari a **€ 0.80/ora** ed in ragione **proporzionale** al tempo della sosta (non tariffe progressive), con possibilità di frazionamento per ½ ora con tariffa di **€ 0.40** e per ¼ ora con tariffa di **€ 0.20** e con possibilità di acquisire diritto di sosta per l'intero periodo giornaliero alla tariffa complessiva pari a **€ 03.00/giorno**.

ABBONAMENTI

Prevedere tre tipi di abbonamenti annuali per la sosta in aree a pagamento:

- per i **cittadini residenti** nelle vie ove sono state realizzate aree di sosta e parcheggio a pagamento e **intestatari di auto/motoveicolo** ed esclusivamente per la sosta nel tratto di via ove sono residenti al costo annuale di **€ 50.00**, intendendo per **residente** esclusivamente colui che abbia la **residenza anagrafica** nella via cittadina interessata;
- per i soggetti appartenenti alle **categorie degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici, delle attività produttive o di servizi che abbiano aderito alla attività di vendita e distribuzione dei "grattini"**, oltre il permesso in esenzione più sopra previsto, che abbiano sede nelle vie ove sono state realizzate aree di sosta e parcheggio a pagamento, esclusivamente per la sosta nel tratto di via ove hanno la propria sede al costo annuale di **€ 50,00** ed in ragione di n° 01 (uno) abbonamento per attività;
- per i **soggetti non appartenenti alla categorie suddette** per la sosta in tutte le aree di sosta e parcheggio a pagamento al costo annuale di **€ 150,00**.

Art. 12 Risoluzione del contratto di concessione

1. La comminazione di almeno tre contestazioni di addebito, nel corso del servizio, a carico del concessionario attribuisce la facoltà al Comune di risolvere anticipatamente il contratto per inadempienza contrattuale, senza che il concessionario possa rivendicare alcun indennizzo e/o risarcimento a qualsivoglia titolo.

2. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma precedente, la dichiarazione del Comune di avvalersi di tale facoltà equivale a clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art.1456 codice civile.

3. La risoluzione avrà effetto dal 90° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del Concessionario.

4. Prima del termine naturale della concessione l'Amministrazione Comunale può inoltre procedere alla risoluzione del contratto per colpa del Concessionario nel caso in cui il Concessionario medesimo:

- non inizi i servizi oggetto della concessione alla data fissata dal Comune;
- abbandono dell'affidamento senza valida giustificazione di forza maggiore espressamente riconosciuta dall'Amministrazione;
- ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o ad eventuali disposizioni di legge o regolamenti relative al servizio, debitamente contestate e non giustificate;
- applicazione di tariffe difformi da quelle deliberate dall'Amministrazione Comunale;
- non reintegri la cauzione definitiva in caso di parziale escussione;
- non effettui i versamenti delle somme dovute alle prescritte scadenze;
- commetta dolo o colpa grave ai danni dell'Ente o degli utenti nella gestione dei servizi oggetto di concessione;
- venga dichiarato colpevole di frode, evasione fiscale e/o contributiva, ovvero in caso di fallimento;
- utilizzo anche parziale o temporaneo, in tutto o in parte, delle aree destinate a sosta e parcheggio per usi o finalità diverse da quelle per cui vi è concessione, se non espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale;
- in caso di reiterati ritardi dei versamenti e inottemperanza alla messa in mora a diffida;
- in caso di infedele contabilizzazione dei corrispettivi della sosta incassati.

5. In ogni caso, con la risoluzione sorgerà il diritto del Comune di affidare a terzi la prestazione del contratto, o la parte rimanente, in danno al concessionario inadempiente: sarà a carico di quest'ultimo il risarcimento dei maggiori costi sostenuti dall'Ente.

Art. 13 Divieto di subappalto e cessione del contratto

- 1.** Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto.
- 2.** Verificandosi le ipotesi indicate al primo comma del presente articolo, il contratto è risolto di diritto. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.

Art. 14 Vigilanza e controllo

- 1.** Nella gestione del servizio il Concessionario opera in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze.
- 2.** Il Responsabile del Servizio Autonomo di Polizia Municipale, o suo delegato, cura i rapporti con il concessionario, svolgendo una funzione di indirizzo e ne sovrintenderà la gestione, vigilando, in collaborazione con gli altri servizi comunali, sulla corretta gestione del servizio, in applicazione delle norme vigenti, del presente capitolato e delle disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale.
- 3.** L'Amministrazione Comunale per il tramite del personale appositamente incaricato, può in qualunque momento e previo regolare preavviso disporre ispezioni e controlli preventivi, nonché richiedere documenti ed informazioni, anche verifiche sul corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione, sull'efficacia dei controlli predisposti ed effettuati dagli ausiliari della sosta per evitare evasioni tariffarie, come pure sulla correttezza dei rapporti nei confronti degli utilizzatori della sosta tariffata.
- 4.** Di ogni verifica o controllo verrà steso apposito verbale in duplice copia uno dei quali rimarrà alla società concessionaria.

Art. 15 Spese Contrattuali

- 1.** Le spese relative alla stipula e registrazione del contratto del servizio, saranno a totale ed esclusivo carico della ditta Concessionaria.

Art. 16 Obblighi in materia di sicurezza

- 1.** In relazione all'esecuzione dei lavori di impianti ed allo svolgimento del servizio, il concessionario è tenuto ad assicurare il rispetto delle norme di legge vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (legge 626/94 e s.m.). Gli oneri per la sicurezza sono a totale carico del concessionario.

Art. 17 Tracciabilità dei flussi finanziari

- 1.** Il concessionario si assume gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e ss.mm.

2. Il concessionario si impegna altresì a che i medesimi obblighi di "tracciabilità", siano rispettati anche dagli eventuali subcontraenti della "filiera delle imprese" cui si rivolgerà per l'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto, prevedendo apposita clausola nei relativi contratti. L'Amministrazione verifica che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della "filiera delle imprese" a qualsiasi titolo interessate alla esecuzione del servizio sia inserita la suddetta clausola.
3. Il concessionario si impegna a che i pagamenti inerenti il presente contratto siano effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero con strumenti idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni su conti correnti dedicati aperti presso banche o la società Poste Italiane spa. Gli estremi dei conti correnti dedicati e le generalità delle persone delegate ad operare saranno comunicati al Comune entro sette giorni dalla loro accensione.
4. Si applicano altresì le sanzioni previste all'art.6 della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.

Art. 18 Foro Competente

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato d'oneri, si fa esplicito riferimento alle disposizioni di legge applicabili in materia, anche se intervenute successivamente alla stipula della Concessione.
2. Il Concessionario accetta incondizionatamente e senza riserve quanto previsto e disciplinato nel presente Capitolato d'oneri.
3. Le eventuali controversie che dovessero insorgere durante il periodo di applicazione del presente Capitolato dovranno esser risolte con spirito di reciproca comprensione.
4. Il Tribunale di Fermo è comunque competente per tutte le controversie ai patti convenuti e non diversamente componibili secondo lo spirito di cui al presente articolo.
5. Si precisa che il contratto di cui trattasi non conterrà la clausola compromissoria, le eventuali controversie saranno devolute esclusivamente alla Giurisdizione del Foro di Fermo. E' pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal contratto in oggetto.

Art. 19 Riservatezza

1. Tutte le notizie, i dati e le informazioni in possesso del concessionario in ragione del servizio affidato in concessione sono coperte dal segreto d'ufficio.
2. Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati contenute nel d.Lgs. n. 196/2003 in ordine agli atti, alle informazioni ed ai documenti nonché ai fatti ed alle notizie di qualunque tipo riguardanti la gestione del servizio di cui venga a conoscenza in occasione dello svolgimento dello stesso. Il concessionario inoltre è

tenuto ad istruire il personale addetto al servizio affinché tutte le informazioni acquisite durante lo svolgimento dello stesso siano trattate nel rispetto della privacy.

3. Ai sensi dell'art.4, comma 1, lettera g) e dell'articolo 29 del d.Lgs. n.196/2003, il concessionario verrà nominato responsabile del trattamento dei dati e, come tale, sarà tenuto al rispetto di tutte le disposizioni previste nel medesimo decreto. Tutte informazioni acquisite dovranno essere utilizzate esclusivamente per le finalità strettamente necessarie allo svolgimento del contratto ed è fatto divieto assoluto di qualsiasi altro uso all'interno od all'esterno del concessionario.

Art. 20 Autorizzazione al trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente capitolato.